



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 18 Luglio 2022

AGEVOLAZIONI

In Gazzetta la legge di conversione del Decreto Aiuti. Le novità in sintesi

di **Lucia Recchioni** - Comitato Scientifico Master Breve 365

AGEVOLAZIONI

Decreto Aiuti e superbonus: novità e conferme

di **Leonardo Pietrobon**

AGEVOLAZIONI

Nel Decreto Aiuti convertito in legge crediti d'imposta in materia di energia e carburante

di **Debora Reverberi**

IVA


Esterometro per le operazioni attive: semplificazioni per (quasi) tutti

di **Roberto Curcu**

AGEVOLAZIONI

In Gazzetta la legge di conversione del Decreto Aiuti. Le novità in sintesi

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365



M3 Master Breve **365 giorni di formazione in abbonamento**

Scopri le novità della nuova edizione >

NUOVA EDIZIONE 2023/2024

È stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15.07.2022** la **legge di conversione del Decreto Aiuti** ([L. 91/2022](#), di conversione, con modificazioni, del [D.L. 50/2022](#)).

Di seguito si richiamano, in **sintesi**, alcune delle **principali novità fiscali**.

Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale
Articolo 2

Il Decreto Aiuti aveva già previsto un **incremento dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese** per l'acquisto di energia elettrica e gas. Più precisamente:

- il credito d'imposta per l'acquisto di **gas** a favore delle imprese **non gasivore** è passato al **25%**
- il credito d'imposta per l'acquisto di **gas** a favore delle imprese **gasivore** è passato al **25%**
- il credito d'imposta per l'acquisto di **energia** a favore delle imprese **non energivore** è passato al **15%**

Con la legge di conversione sono stati introdotti due nuovi commi, il primo dei quali prevede, a favore delle **imprese non energivore e non gasivore** che si riforniscono di energia dal medesimo venditore presso il quale si rifornivano nel primo trimestre 2019, che il **venditore**, su richiesta dell'impresa stessa, sia **tenuto a comunicare gli incrementi del costo della componente energetica e dell'agevolazione spettante**.

Il nuovo **comma 3-ter**, invece, chiarisce che le agevolazioni si applicano **conformemente alla disciplina in materia di aiuti di Stato de minimis**.

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

Viene previsto il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'**indennità una tantum di 550 euro ai dipendenti di aziende private** titolari di un contratto a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, con **periodi non**

Articolo 2-bis

Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca

interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane.

Viene prorogato al **secondo trimestre solare 2022** il credito di imposta [ex articolo 18 D.L. 21/2022](#), pari al **20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante**, limitatamente alle imprese esercenti la **pesca**.

Articolo 3 bis

Superbonus e modifica alle norme sulla cessione dei crediti

Articolo 14, commi 1, 1-bis

La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle **banche**, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la **cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti** (intendendosi per tali le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) **che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa**, ovvero con la banca capogruppo, **senza facoltà di ulteriore cessione**. In passato, invece, la previsione limitava le possibilità di cessione ai "clienti professionali".

La nuova previsione si applica **anche** alle cessioni/sconti in fattura **comunicati all'Agenzia delle entrate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione** (ovvero prima del 16.07.2022).

Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo
Articolo 15-bis

Viene portata a **120.000 euro** (in luogo di 60.000 euro) la soglia per ottenere la **rateizzazione con modalità semplificata**, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Sopra questa soglia il contribuente, come noto, deve documentare la temporanea situazione di obiettiva **difficoltà**.

In forza delle nuove disposizioni, **chi non paga otto rate** (in luogo di cinque) anche **non consecutive**, decade dal beneficio.

Si precisa inoltre che la **decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude** al debitore la possibilità di ottenere la **dilazione del pagamento di carichi diversi** da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione

Articolo 20-ter

Anche i **crediti derivanti da prestazioni professionali** maturati nei confronti delle **amministrazioni pubbliche** (purché siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili), possono essere **compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo**.

Le nuove previsioni si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione **successivamente al 30 settembre 2013** e, in ogni caso, **entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione**.

Credito d'imposta sale

Il Decreto Aiuti aveva **già elevato la misura massima del credito d'imposta**



cinematografiche
Articolo 23

riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento al 40% (grandi imprese) e al 60% (per le Pmi).

La Legge di conversione ha inoltre introdotto un credito di imposta in misura **non superiore al 60%** (rispetto al 40% previsto a regime) delle spese complessivamente sostenute per la **realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive**, per la **ristrutturazione** e l'**adeguamento strutturale e tecnologico** delle sale stesse.

Buono da 10.000 euro per
la partecipazione a fiere
Articolo 25-bis

Sino al 31 dicembre 2022, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle **manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia** è **riconosciuto un buono del valore di 10.000 euro**. Le manifestazioni devono rientrare nel **calendario fieristico** approvato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome.

Proroga versamenti
società, associazioni e
federazioni sportive
Articolo 39, comma 1-bis

Vengono **prorogati fino al 30 novembre 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi** dovuti dalle **federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche**.

AGEVOLAZIONI

Decreto Aiuti e superbonus: novità e confermedi **Leonardo Pietrobon**

Con la **conversione del D.L. 50/2022** (c.d. **Decreto Aiuti**), ad opera della [L. 91/2022](#) (pubblicata in G.U. n. 164 del 15.07.2022), entrata in vigore il 16.07.2022, le modifiche alla disciplina del superbonus, di cui agli [articoli 119](#) e [121 D.L. n. 34/2020](#), si **arricchiscono** ulteriormente.

Le **modifiche** alle quali si fa riferimento sono quelle introdotte dall'[articolo 14, lettera a\) e b\), del citato D.L. 50/2022](#), aventi rispettivamente ad oggetto:

- la **scadenza del superbonus**, di cui al comma 8-bis dell'[articolo 119 D.L. 34/2020](#);
- il **numero delle cessioni dei crediti** derivanti dall'esecuzione di opere agevolate, di cui all'[articolo 121 D.L. 34/2020](#).

Modificando il citato comma 8 bis dell'[articolo 119 D.L. 34/2020](#), l'[articolo 14, lett. a\), D.L. 50/2022](#) stabilisce che **per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari**, da parte delle persone fisiche di cui alla lettera b) del comma 9 dell'[articolo 119 D.L. 34/2020](#), il **superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022**, a condizione che **entro il 30 settembre 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo**.

In altri termini, ad oggi, per effetto della conversione in Legge del Decreto Aiuti può dirsi **“consolidata”**, al sussistere della **condizione di esecuzione dei lavori “minimi” (30%)**, la nuova scadenza del **superbonus** per le unità unifamiliari alla data del 31 dicembre 2022, in luogo del previgente 30 giugno 2022.

Un aspetto di sicuro interesse che, fortunatamente, evita di destare possibili dubbi applicativi è rappresentato dal riferimento **“oggettivo”** da assumere per determinare la **soglia minima di lavori necessaria per la fruizione della proroga al 30%**.

In particolare, secondo quanto previsto nella **nuova versione** del comma 8-bis dell'[articolo 119 D.L. 34/2020](#), nel computo dei lavori utili per considerare raggiunta tale soglia minima **vanno**

considerate anche le opere escluse dal superbonus.

Tale precisazione normativa, tuttavia, non rappresenta una novità assoluta, bensì una **conferma** di quanto già manifestato dall'[Agenzia nella risposta n. 791/2021](#) e nella FAQ del 3 febbraio 2022, secondo cui, analizzando la previgente disposizione normativa *“le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, potevano fruire del superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno fossero stati effettuati almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo. In tale contesto è stato, pertanto, precisato che, **stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al superbonus. Tale criterio si ritiene valido anche con riferimento alle nuove disposizioni contenute nel citato comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come sostituito dalla Legge di bilancio 2021”***.

La lettera b) dell'[articolo 14 D.L. 50/2022](#), come convertito dalla L. 91/2022, **modifica la disciplina delle cessioni dei crediti**, nel tentativo di **“riattivare”** un mercato pressoché bloccato ormai da alcuni mesi.

Il tentativo di **riattivare** il mercato delle cessioni dei crediti transita attraverso l’introduzione di una **nuova possibilità di cessione da parte degli Istituti di credito e società del gruppo bancario**. In particolare, la nuova versione del comma 1 dell'[articolo 121 D.L. 34/2020](#) prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all'[articolo 64 D.Lgs. 385/1993](#), è sempre consentita la **cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6 comma 2-quinquies, D.Lgs. 58/1998**, che abbiano stipulato un **contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione**.

Sulla base della nuova formulazione normativa, i correntisti che potranno acquistare dalla propria banca, oppure dalle altre società appartenenti al gruppo bancario, crediti di imposta derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi minori saranno i **“clienti professionali privati”** di cui all'[articolo 6, comma 2-quinquies, D.Lgs. 58/1998](#), e **tutti i “soggetti diversi dai consumatori o utenti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”**, ossia **tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta**.

Tuttavia, si segnala che, sulla base della riportata previsione normativa, **l’ampliamento della platea di soggetti destinatari del trasferimento dei crediti è accompagnata ad un ambito applicativo “ristretto”**, in quanto tale ampliamento dovrebbe riguardare, in base all'[articolo 57, comma 3, D.L. 50/2022](#), solo quei crediti di imposta **derivanti da comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore, oppure di opzione della “prima cessione” effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022**. Sul punto, sono in ogni caso auspicabili

indicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Nel Decreto Aiuti convertito in legge crediti d'imposta in materia di energia e carburante

di Debora Reverberi



Con la conversione in L. 91/2022, pubblicata in G.U. serie generale n. 164 del 15.07.2022, del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), sono state introdotte alcune **novità in materia di crediti d'imposta a sostegno delle imprese operanti in diversi settori**, con particolare *focus* sui contributi straordinari a parziale compensazione dell'incremento dei costi energetici e dei carburanti.

Nell'ambito del **capo I "Misure in materia di energia"** il testo del Decreto Aiuti convertito in legge con modifiche interviene a favore delle imprese in relazione ai seguenti crediti d'imposta:

- **crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (articoli 2 e 4);**
- **credito d'imposta autotrasportatori (articolo 3, commi 1-6);**
- **credito d'imposta acquisto carburanti per esercenti attività di pesca (articolo 3-bis).**

Per i ben noti **crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale**, ripetutamente oggetto di potenziamenti, risultano **confermate le seguenti aliquote maggiorate ed estensioni** già previste nel testo degli articoli 2 e 4 del Decreto Aiuti ante conversione in Legge:

- **nuovo credito d'imposta imprese gasivore su consumi del primo trimestre 2022 ([articolo 15.1 D.L. 4/2022](#)), aliquota del 10%;**
- **credito d'imposta imprese gasivore su consumi del secondo trimestre 2022 ([articolo 5 D.L. 17/2022](#) e ss.mm.ii.), aliquota incrementata dal 20% al 25%;**
- **credito d'imposta imprese non gasivore su consumi del secondo trimestre 2022 ([articolo 4 D.L. 21/2022](#)), aliquota incrementata dal 20% al 25%;**
- **credito d'imposta imprese non energivore su consumi del secondo trimestre 2022**

([articolo 3 D.L. 21/2022](#)), aliquota incrementata dal 12% **al 15%**.

Le novità apportate in sede di conversione in legge, con l'aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter, riguardano rispettivamente **le modalità di fruizione dei sopra citati crediti d'imposta per imprese non energivore e non gasivore sul secondo trimestre 2022**, con un inedito onere di comunicazione in capo al venditore di energia elettrica o gas naturale, nonché l'applicazione della disciplina in materia di **Aiuti di Stato in regime *de minimis***.

In particolare, ai fini dei crediti d'imposta non energivore e non gasivore di cui agli [articoli 3 e 4 D.L. 21/2022](#), **nei casi in cui l'impresa si rifornisca dal medesimo venditore presso il quale si riforniva nel primo trimestre 2019** (periodo assunto a base di calcolo dell'incremento significativo del costo) **il venditore è tenuto a comunicarle**, su richiesta ed entro 60 giorni dalla scadenza del secondo trimestre 2022, **sia gli incrementi del costo della componente energetica sia l'agevolazione spettante**, secondo contenuto e sanzioni a carico del venditore demandate ad Arera.

L'articolo 3, commi 1-6 del Decreto Aiuti, sostanzialmente non modificato dalla Legge di conversione, introduce un **credito d'imposta a favore degli autotrasportatori** *"Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante"*.

L'agevolazione è destinata alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, **esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate**.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato per l'esercizio delle attività di trasporto merci **in veicoli di categoria Euro 5 o superiore**. L'importo agevolabile è calcolato sulla spesa **al netto dell'Iva e comprovata da fatture d'acquisto**.

Le modalità di fruizione del credito d'imposta a favore degli autotrasportatori possono essere così sintetizzate:

- **utilizzo esclusivo in compensazione** mediante modello F24, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#);
- **disapplicazione dei limiti di compensazione** dell'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e dell'articolo 34 L. 388/2000;
- **irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa, della base imponibile Irap e del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#)**;
- **cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

L'articolo 3-bis, introdotto dalla legge di conversione, **proroga al secondo trimestre 2022, con**

limitazioni di ambito soggettivo, il credito di imposta per l'acquisto di carburante introdotto dall'[articolo 18 D.L. 21/2022](#) a favore di imprese esercenti attività agricola e della pesca sulle spese del primo trimestre 2022.

La proroga in esame è infatti circoscritta **alle sole imprese esercenti la pesca** e non riguarda le imprese agricole.

Il credito spetta in misura pari al 20% della spesa sostenuta nel trimestre per l'acquisto del carburante, **comprovata mediante le relative fatture d'acquisto e al netto dell'Iva.**

Le modalità di fruizione del credito d'imposta per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività della pesca possono essere così sintetizzate:

- **utilizzo esclusivo in compensazione** mediante modello F24, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), entro il **31.12.2022**;
- **disapplicazione dei limiti di compensazione** dell'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e dell'[articolo 34 L. 388/2000](#);
- **irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa, della base imponibile Irap** e del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#);
- **cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
- **cedibilità, solo per intero**, con facoltà di utilizzo dal cessionario con le stesse modalità del cedente e comunque entro la data del 31.12.2022.

Esterometro per le operazioni attive: semplificazioni per (quasi) tutti

di **Roberto Curcu**



X è sempre stata quella maledetta “**incognita**” che nei problemi di algebra faceva scervellare per capire a cosa corrispondesse, e tra compagni di classe si arrivava sempre a risultati diversi, in attesa che il professore svelasse la risposta corretta. Chiaramente, quando ci siamo visti davanti **XXXXXX**, il problema si è **moltiplicato per sette**, ma le possibili risposte che abbiamo dato erano solo due: una **fattura elettronica**, o un rigo di **esterometro**. L'Agenzia delle Entrate ha svelato la soluzione: **XXXXXX è un rigo di esterometro!**

Come abbiamo già scritto la scorsa settimana, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [circolare 26/E/2022](#), con la quale ha fornito importanti precisazioni riguardo all'esterometro, venendo incontro a molte richieste di semplificazioni provenienti dalle varie associazioni di categoria.

L'interpretazione della norma che ora non è solo di una parte della dottrina, ma anche dell'Agenzia, è che **l'esterometro non è abrogato, non esiste nessuna fattura elettronica verso l'estero, e men che meno obblighi di autofatture o integrazioni elettroniche obbligatorie**. Tuttavia, le procedure software dell'esterometro potranno essere utilizzate volontariamente per semplificare le procedure di alcune aziende.

Vediamo alcuni concetti, partendo alle operazioni attive, per le quali **l'Agenzia ricorda che vanno incluse anche le operazioni verso privati, purché siano emesse fattura o documento commerciale** (o nei casi residuali scontrino fiscale o ricevuta fiscale).

Ricordiamo sul punto che, ad esempio, **le operazioni di commercio elettronico, effettuate per definizione verso privati, per le quali viene applicata Iva estera da assolvere con il sistema OSS, sono esonerate da fatturazione e da certificazione**, e quindi se si ritenesse di non emettere la fattura, tali operazioni non andrebbero comunicate.

Ricordiamo tuttavia che **molte operatori decidono di emettere comunque volontariamente la fattura per usufruire del plafond e per compensazioni/rimborsi Iva trimestrali**, e quindi in tale caso le **operazioni vanno comunicate**.

La risposta si presta a qualche critica, posto che **gli obblighi di comunicazione sono solo verso soggetti non “stabiliti”** e tale termine, utilizzato dalla normativa Iva, **non fa mai riferimento alle persone fisiche “private”**.

L'Agenzia ha ritenuto tuttavia più congruo cercare il significato del termine **“stabilito”** in un decreto legislativo che riguarda i requisiti di conformità delle moto d'acqua... **La questione è di lana caprina per bar, ristoranti** e tutti gli esercenti che emettono documenti commerciali e per i quali non c'è traccia di chi siano i loro clienti.

La situazione è più antipatica per gli alberghi, posto che potenzialmente l'Agenzia delle Entrate, in futuro, sarà in grado di capire a quanti clienti privati stranieri **è stato emesso documento commerciale e non è stato inviato l'esterometro**.

Altra cosa un po' anomala è che l'Agenzia precisa – limitatamente alle **operazioni verso privati** – che le operazioni per le quali **non c'è fattura o documento commerciale, non vanno comunicate**, posto che la norma prevede che la comunicazione debba essere effettuata **entro il termine di emissione della fattura o di certificazione del corrispettivo**.

In sostanza **se non esiste un termine iniziale** perché fattura non viene emessa e corrispettivo non certificato, **non esiste l'obbligo**.

Il **dubbio**, a questo punto, è perché tale interpretazione della norma riguardi **solo le operazioni verso privati**.

Oltre alle operazioni di **commercio elettronico** (nelle quali il cliente è “privato” per definizione), **vi sono una serie di altre operazioni** – effettuate anche verso soggetti passivi esteri – **che sono esonerate dall'obbligo di fattura e di certificazione**.

Si pensi ai **documenti emessi con partite Iva di altri Paesi Ue** (che non sono considerate “fatture” per la norma Iva italiana, in quanto sono “fatture” per la normativa Iva del Paese in cui si è identificati), o altre operazioni **esonerate da ogni obbligo, quali quelle finanziarie**.

L'aspetto più importante che sottolinea l'Agenzia, però, è che il file XML con XXXXXXXX è **“un rigo di esterometro”** e non una fattura elettronica.

In questo senso viene precisato che **una copia della fattura inviata al cliente** (e quindi su *layout* aziendale, e non la conversione in pdf del file XML effettuata con i vari template in circolazione) **deve essere conservata a norma, e quindi o in modo analogico o con conservazione sostitutiva**.

Personalmente, anche se l'Agenzia delle Entrate fosse giunta a risposta diversa, ai fini civilistici avrei ritenuto comunque **poco corretto conservare la copia di un documento aziendale su un formato diverso rispetto a quello inviato alla controparte**. Sarebbe come inviare al cliente una lettera scritta al computer, e conservare una copia scritta a mano...

Tuttavia, **per chi non volesse archiviazioni analogiche** (con spreco di spazio, carta e toner) o non volesse imbattersi in costosi processi di conservazione a norma, è data **possibilità di allegare al file XML dell'esterometro, la copia PDF della fattura inviata al cliente estero, in modo che tale documento sia conservato a norma dall'Agenzia per conto del contribuente**.

Diverso sarebbe il caso se il cliente, identificato in Italia, autorizzasse l'uso della **fattura elettronica via Sdl, da emettere su una partita Iva italiana del soggetto estero**. In questo caso, posto che il file avrebbe il codice univoco del cliente, o 00000000, tale file sarebbe la **vera fattura**.

Altra cosa importante, riguardante le operazioni attive, è che **XXXXXXX potrebbe non avere il dettaglio dei beni e dei servizi che invece è riportato sul documento inviato al cliente**.

Tale chiarimento può sembrare ai più **assurdo** (se si crea una fattura con un software, questo invia il file in formato XML a Sdl e quello PDF al cliente), ma in realtà sottostanti ci sono problemi quali quelli di aziende che devono valorizzare il dettaglio delle operazioni utilizzando **caratteri speciali** (che se inseriti nel file XML comportano lo scarto del file), oppure hanno **policy di riservatezza con il cliente estero**, o particolari **difficoltà software**.

Per venire incontro alle problematiche delle aziende che devono "travasare" i dati dal software di fatturazione, per l'invio dell'esterometro, l'Agenzia ha inoltre precisato che **XXXXXXX deve essere sempre inviato entro il termine legale di emissione della fattura, e non contestualmente all'emissione (anticipata) della stessa**.

L'Agenzia fa un esempio: in una cessione comunitaria di ottobre, con fattura emessa il 10 novembre (PDF con tale data inviato al cliente via mail), **il file XML dell'esterometro può comunque essere inviato entro il 15 novembre**.

Considerato che XXXXXX è un **rigo di esterometro e non una fattura elettronica**, a rigore di norma una operazione da assoggettare a bollo avrebbe richiesto al contribuente l'apposizione, sulla copia cartacea della fattura, dell'**"adesivo"** acquistato al tabaccaio (salvo richiesta di autorizzazione al bollo virtuale alla propria Direzione Regionale).

Sul punto, l'Agenzia non entra giustamente nel dettaglio normativo e si limita precisare che **se nel file XML viene flaggato il campo del bollo, il relativo importo confluisce nell'allegato A, cioè tra quelli che poi portano al pagamento trimestrale**.

In sostanza, **l'Agenzia dice che se il bollo viene assolto con tale modalità, si prende il relativo importo e non lo chiede certamente nuovamente sotto forma di adesivo!**

